

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

Le direttive vincolanti regionali e il Nuovo Codice degli appalti

5 OPERE PUBBLICHE

In Gazzetta ufficiale il testo definitivo del Nuovo Codice degli appalti
Compensazione prezzi dei materiali da costruzione 2015

8 GIURISPRUDENZA

Assolti datore di lavoro e RSPP per avere adottato tutte le cautele
Dalla Cassazione chiarimenti sul concetto di "ambiente di lavoro"
Negati i danni se non è stato esercitato il diritto di recesso
Motivazioni "stringenti" per il diniego di autorizzazione paesaggistica

10 AMBIENTE E SICUREZZA

La legge regionale sulle cadute dall'alto
La notifica preliminare per rischio di incidente rilevante
Il nuovo Regolamento UE sui dpi
Reazione al fuoco dei prodotti da costruzione

13 NORMATIVA TECNICA

Richiesta di deroga alle norme di prevenzione incendi

14 VARIE

Più tempo agli Ordini in materia di trasparenza
Nuove disposizioni su requisiti e conformità
Aggiornamento professionale ingegneri, ecco le nuove regole

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìo (Gorizia)
tesoriere	Umberto Natalucci (Pordenone)
segretario	Mauro Ussai (Gorizia)
consiglieri	Carlo Conti (Udine) Salvatore Noè (Trieste) Renzo Simoni (Trieste) Mario Tedeschi (Pordenone) Stefano Urbano (Udine)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìo
segretario	Alberto Pich
tesoriere	Mauro Ussai
consiglieri	Claudio Bensa Paola Bisiach Paolo Blazic Massimiliano Bressan Sergio De Marchi Stefano Miniussi (sez. B)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente	Umberto Natalucci
segretario	Anna Fossaluzza
tesoriere	Andrea Trame
cons. anziano	Mario Tedeschi
consiglieri	Nino Aprilis Fabio Braccini Andrea Brusadin Giacomo Cadelli Giuseppe Formaiò Jury Gnesutta (sez. B) Stefano Lena

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente	Salvatore Noè
segretario	Elisabetta Delben
tesoriere	Mario Bucher
consiglieri	Daniele Agapito Vito Antonio Ardone Paolo De Alti Stefano Longhi Roberta Manzi (sez. B) Fausto Rovina Renzo Simoni Carlo Tosolini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente	Stefano Urbano
segretario	Andrea della Pietra
tesoriere	Maurizio Tonutti
consiglieri	Giacomo Borin Renato Candotti Carlo Conti Patrizia Dari Canciani Matteo Di Bert Chiara Di Marco Natalino Gattesco Stefano Guatti Erika Livon Bruno Michelotti Marco Morocutti Marco Bottega (iunior)

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Mario Bucher
Massimo Cisilino
Domenico D'Andrea
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Mario Landri
Raffaele Perrotta
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

Le direttive vincolanti regionali e il Nuovo Codice degli appalti

Nel corso dell'agosto 2015 la Direzione centrale infrastrutture e territorio (DCIT) della Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato le Direttive vincolanti recanti le modalità di applicazione della disciplina nazionale in materia di appalti pubblici per la realizzazione degli interventi di interesse regionale e locale, finanziati con risorse regionali. Data l'entrata in vigore dal 19 aprile 2016 del Dlgs 50/2016 di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", la DCIT ha ritenuto utile ripercorrere i contenuti delle Direttive indicando puntualmente quali indicazioni siano confermate in quanto coerenti con il nuovo quadro normativo statale e quali siano, al contrario, non confermate. È stato, pertanto, diffuso alle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia un documento datato 25 maggio articolato in diverse sezioni: la prima relativa ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, la seconda ai lavori pubblici, la terza al sorteggio e la quarta al prezzario regionale. Riportiamo di seguito quanto contenuto nel documento diffuso dalla DICT relativamente alle indicazioni operative in materia di affidamenti di incarichi professionali.

A) SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA.

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore Dlgs 50/2016
Con riferimento all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, la quantificazione dell'importo posto a base di gara deve essere compiuta con l'applicazione dei criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).	CONFERMATO – il decreto 143/2013 rimane in vigore fino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 24 comma 8 come previsto dall'art. 216 comma 6 del Codice (decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)
Come precisato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione con la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, per motivi di trasparenza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264 comma 1 lettera d) del Dpr 207/2010) inoltre l'applicazione della nuova disciplina, "non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali previgenti".	CONFERMATO
Si ribadisce in questa sede che l'applicazione del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo) non costituisce titolo per la quantificazione dei costi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi tecnici ma esclusivamente elemento di quantificazione delle spese tecniche ammissibili a contributo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 della legge regionale 14/2002.	Il Decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres. non costituisce più il riferimento per calcolare l'importo delle spese tecniche ammesse a contributo a seguito della modifica dell'art. 56 comma 2 della legge regionale 14/2002 come disposta dalla legge regionale 16.10.2015, n. 25

1. Affidamenti di incarichi per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria fino a Euro 40.000.

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore Dlgs 50/2016
La stazione appaltante procede all'affidamento diretto ad un unico operatore economico qualificato.	CONFERMATO – Art. 36 comma 2 lettera a) del Codice
La pubblicazione dell'atto di affidamento secondo la vigente disciplina in materia di atti amministrativi garantisce il principio di trasparenza	CONFERMATO
La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorché al medesimo operatore affida un unico incarico per un importo, nel corso dell'anno solare, non superiore a Euro 40.000.	CONFERMATO
Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare il servizio, sulla base della specificità dell'opera.	CONFERMATO

Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un'azione ricognitiva interna.	CONFERMATO
--	-------------------

2. Affidamenti di incarichi per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per importi inferiori a Euro 100.000.

Testo originario	Testo dopo entrata in vigore Dlgs 50/2016
La stazione appaltante procede all'affidamento previo esperimento di procedura negoziata previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 91, comma 2 del Dlgs 163/2006.	CONFERMATO – ai sensi del combinato disposto dell'art. 157 comma 2 del Codice che richiama l'applicazione dell'art. 36 comma 2 lettera b) "mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Fermo restando il rispetto dei principi ivi indicati, la stazione appaltante rispetta il principio di trasparenza allorquando procede alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione della procedura che intende compiere sulla GUCE a inizio d'anno, cumulativamente per tutte le procedure della medesima fattispecie, o anche singolarmente nel corso dell'anno, con un preavviso, rispetto alla singola procedura, almeno di 15 giorni.	NON CONFERMATO – fino all'entrata in vigore delle LINEE GUIDA, in fase di consultazione, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", si applica l'art. 216 comma 9 che prevede "Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente Codice.
La stazione appaltante rispetta il principio di rotazione allorquando, al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alla formulazione dell'offerta, rispetta tutte le prescrizioni di seguito indicate.	CONFERMATO.
Il numero minimo di operatori economici da invitare non deve essere inferiore a 5.	CONFERMATO – art. 36 comma 2 lettera b) del Codice.
Qualora vi siano richieste in numero maggiore la stazione appaltante seleziona gli operatori economici da invitare secondo i seguenti criteri generali di scelta:	CONFERMATO
A) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori;	CONFERMATO
B) precedenti esperienze contrattuali maturate in un congruo arco temporale con la stazione appaltante sulla base di elementi riferibili, a titolo esemplificativo, alla qualità della prestazione valutata nel tempo, al sistematico atteggiamento di collaborazione con la stazione appaltante, alla correttezza degli adempimenti contrattuali, alla valutazione dei contenziosi instaurati;	CONFERMATO
C) manifestazioni di interesse e richieste di partecipazione alle procedure indette dalla stazione appaltante;	CONFERMATO
D) specializzazione del professionista nella progettazione/direzione lavori/ordinamento della sicurezza di lavori analoghi a quelli in gara.	CONFERMATO
Qualora il numero di richieste di invito sia in numero inferiore a 5 la stazione appaltante deve integrare tale numero con altri operatori economici qualificati.	CONFERMATO
In ogni caso, la stazione appaltante non può invitare alla procedura gli operatori economici che, nel corso del medesimo anno solare o dell'anno precedente, si siano già aggiudicati incarichi affidati con la presente procedura, anche se in associazione temporanea di professionisti.	CONFERMATO
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	CONFERMATO – ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del Codice.
Nel caso di stazioni appaltanti organizzativamente complesse è necessario che tali disposizioni vengano applicate tenendo conto degli affidamenti compiuti da tutte le strutture deputate a tale attività, mediante un'azione ricognitiva interna.	CONFERMATO

In Gazzetta ufficiale il testo definitivo del Nuovo Codice degli appalti

Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 - Serie Generale, è stato pubblicato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Il nuovo Codice degli appalti è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (20.04.2016) nella G.U. abrogando il vecchio codice (Dlgs n. 163/2006).

L'articolo 216 reca le disposizioni transitorie e di coordinamento. Il nuovo Codice si applica (fatto salvo quanto previsto nell'articolo 216 ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice) "alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte".

L'articolo 217 (Abrogazioni) prevede che il Dpr n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento attuativo del vecchio Codice appalti) è abrogato "con effetto":

- 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del Dpr n. 207 del 2010 da esse sostituite;
- 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati".

Il testo contiene 217 articoli e 25 allegati. Di seguito le principali novità.

Linee guida Anac

Il nuovo Codice appalti, secondo il Governo è una disciplina autoapplicativa: non prevede, a differenza del passato, un regolamento di esecuzione e di attuazione, ma solo l'emanazione di atti di indirizzo e di linee guida di carattere generale, su proposta dell'Anac da approvare con decreto ministeriale.

Le linee guida costituiranno uno strumento di soft-law e contribuiranno ad assicurare trasparenza, omogeneità e speditezza delle procedure. Avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema.

Nuovi compiti e poteri all'Anac

L'Anac diventa un elemento fondamentale per il nuovo sistema degli appalti pubblici: il nuovo Codice le attribuisce moltissimi nuovi poteri e le conferma quelli vecchi.

In generale, l'Anac sarà un organo di indirizzo, supervisione e controllo e dovrà elaborare le linee guida generali e di settore. L'Autorità anticorruzione, in particolare, è chiamata ad adottare anche atti di indirizzo quali: bandi-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolamentazione flessibile.

Avrà anche altri poteri strategici, come quello di verifica delle varianti, per controllare possibili distorsioni e abusi.

Tra le novità spicca la gestione di tutte le banche dati pubbliche del settore, con l'esclusione dell'Avcpass, che passa al Ministero delle Infrastrutture.

Modalità di appalto in base agli importi

Le stazioni appaltanti procederanno all'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia secondo le seguenti modalità:

1. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
2. per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici (ove esistenti) individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
3. per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno 10 imprese (ove esistenti), nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
4. per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.

Offerta economicamente più vantaggiosa e criterio del minor prezzo

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

1. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
2. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

1. per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

2. per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
3. per i servizi e le forniture di importo sotto soglia, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione in base al criterio del prezzo devono dare adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

Limite del subappalto al 30% dell'importo complessivo

L'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Incentivi per funzioni tecniche

Il famoso incentivo del 2% dedicato ai dipendenti della pubblica amministrazione non sarà più destinato alle attività di progettazione, ma sarà usato solo per le seguenti attività svolte dai dipendenti pubblici:

- attività di programmazione delle spese;
- controllo delle procedure di gara;
- direzione dei lavori;
- collaudo tecnico amministrativo.

L'80% di queste somme sarà ripartito tra il responsabile del procedimento e i suoi collaboratori, mentre sono esclusi i dipendenti con qualifica dirigenziale. I premi non potranno superare il 50% dello stipendio annuo lordo. Il restante 20% sarà invece destinato all'acquisto di beni, strumenti tecnologici e al miglioramento delle banche dati.

Cauzione a garanzia dell'offerta e sconti

L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria", pari al 2% dell'importo complessivo indicato nel bando. La stazione appaltante può ridurre la garanzia fino all'1% o aumentarla fino al 4%.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori dotati di UNI CEI ISO 9000.

Non si dovrà versare la cauzione a corredo dell'offerta pari al 2% del prezzo base indicato nel bando per i seguenti servizi:

- servizi di progettazione;
- redazione del Psc (Piano di sicurezza e coordinamento);
- compiti di supporto alle attività del Responsabile unico del procedimento;

Relativamente agli appalti di lavori, servizi e forniture, sono previsti i seguenti sconti sulla cauzione da versare:

- 30% per le imprese in possesso della registrazione al Regolamento Emas (sistema comunitario di ecogestione e audit);

- 20% per le imprese dotate di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;

- 15% per le imprese che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra (UNI EN ISO 14064-1) o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto (UNI ISO/TS 14067);

In tutti gli appalti di servizi e forniture, le imprese con un buon rating di legalità (come previsto dal Dlgs 231/2001) o dotate di una certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori o di una certificazione OHSAS 18001 godranno di uno sconto del 30% sulla cauzione.

Addio all'appalto integrato

Se non diversamente previsto dal Codice, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e, nel contempo, dà certezza al rispetto dei tempi e dei costi previsti.

Pertanto scompare l'appalto integrato (affidamento di progettazione ed esecuzione di lavori). Le uniche eccezioni sono previste in materia di contraente generale e di partenariato pubblico privato.

Anticipazione del 20% del prezzo

Sarà reintrodotta l'anticipazione del 20% del prezzo a favore delle imprese.

L'importo sarà calcolato sul valore stimato dell'appalto e dovrà essere versato in favore dell'appaltatore entro 15 giorni dall'inizio dei lavori.

L'appaltatore dovrà fornire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

Albi per direttori lavori e collaudatori

Viene creato presso il MIT un apposito albo nazionale cui devono essere obbligatoriamente iscritti i soggetti che possono ricoprire gli incarichi di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici aggiudicati con la formula del contraente generale.

La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo. Il MIT disciplinerà le modalità di iscrizione all'albo e di nomina. Sono escluse da incarichi di collaudo varie figure, tra cui coloro che hanno svolto o svolgono attività di controllo, verifica, vigilanza e altri compiti relativi al contratto da collaudare.

LA NUOVA UNI EN ISO 14004:2016 PER IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

La nuova UNI EN ISO 14004 definisce le linee guida per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare il sistema di gestione ambientale. Sono applicabili a qualunque organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni, dalla tipologia, dalla localizzazione o dal livello di maturità. La UNI EN ISO 14004 contiene esempi, descrizioni e scelte che permettono sia di attuare un sistema di gestione ambientale, sia di consolidare le sue interrelazioni con la gestione globale dell'organizzazione. Essa può essere utilizzata sia congiuntamente alla ISO 14001 che da sola.

Compensazione prezzi dei materiali da costruzione 2015

Pubblicato sulla G.U. n. 84 del 11.04.2016 il Dm 31.03.2016, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2015, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi».

Ai fini dell'applicazione del meccanismo compensativo di cui all'art. 133, commi 4 e 5, del Dlgs 163/2006, il decreto rileva che il prezzo dei materiali da costruzione più significativi nell'anno 2015, rispetto all'anno 2014, non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al 10%.

Si ricorda che ai sensi delle modifiche introdotte dal DI 70/2011 ai commi 4 e 5 dell'art. 133 del Dlgs 163/2006, a partire dal Dm 3.05.2012, relativo al 2011, la compensazione è ridotta della metà, e quindi è

determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. Restano ferme le rilevazioni dei precedenti decreti e le relative modalità di calcolo, quindi la riduzione della metà non si applica per tali decreti.

Segue una tabella riepilogativa dei riferimenti normativi da utilizzare per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nel corso del 2014. Ai sensi del comma 6-bis dell'art. 133 del Dlgs 163/2006, l'appaltatore ha tempo per presentare alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro il 10.06.2016 (60 giorni dalla pubblicazione del decreto in commento).

Tabella riepilogativa per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nel corso del 2015

DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER DETERMINARE LE COMPENSAZIONI
2014	Nessuna compensazione (Dm 31.03.2016)
2013	Nessuna compensazione (Dm 1.07.2015)
2012	Nessuna compensazione (Dm 21.05.2014)
2011	Allegato 1 al Dm 3.07.2013
2010	<ul style="list-style-type: none">• Allegato 1 al Dm 3.07.2013• Allegato 1 al Dm 3.05.2012
2009	<ul style="list-style-type: none">• Allegato 1 al Dm 3.07.2013• Allegato 1 al Dm 3.05.2012
2008	<ul style="list-style-type: none">• Allegato 1 al Dm 3.07.2013• Allegato 1 al Dm 3.05.2012• Allegato 1 al Dm 9.04.2010
2007	<ul style="list-style-type: none">• Allegato 1 al Dm 3.07.2013• Allegato 1 al Dm 3.05.2012• Allegato 1 e Allegato 2 al Dm 9.04.2010
2006	<ul style="list-style-type: none">• Allegato 1 al Dm 3.07.2013• Allegato 1 al Dm 3.05.2012• Allegato 1 e Allegato 2 al Dm 9.04.2010• Tabella allegata al Dm 24.07.2008
2005	<ul style="list-style-type: none">• Allegato 1 al Dm 3.07.2013• Allegato 1 al Dm 3.05.2012• Allegato 1 e Allegato 2 al Dm 9.04.2010• Tabella allegata al Dm 24.07.2008• Tabella allegata al Dm 2.01.2008
2004	<ul style="list-style-type: none">• Allegato 1 al Dm 3.07.2013• Allegato 1 al Dm 3.05.2012• Allegato 1 e Allegato 2 al Dm 9.04.2010• Tabella allegata al Dm 24.07.2008• Tabella allegata al Dm 2.01.2008• Tabella allegata al Dm 11.10.2006
2003 o anteriormente	<ul style="list-style-type: none">• Allegato 1 al Dm 3.07.2013• Allegato 1 al Dm 3.05.2012• Allegato 1 e Allegato 2 al Dm 9.04.2010• Tabella allegata al Dm 24.07.2008• Tabella allegata al Dm 2.01.2008• Tabella allegata al Dm 11.10.2006• Tabella allegata al Dm 30.06.2005

Assolti datore di lavoro e RSPP per avere adottato tutte le cautele

Il lavoratore infortunato, che peraltro era un soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro essendo stato egli stesso nominato responsabile della sicurezza dei lavoratori della sua azienda, decide, forse per fare più in fretta, o comunque incautamente, di salire sul tetto per meglio posizionare i fili, percorre il tratto ricoperto da sottili lastre di eternit, che inevitabilmente si sfondano, e precipita al suolo. Ebbene, che tipo di rimprovero può rivolgersi a un datore di lavoro o a un responsabile aziendale per la sicurezza che ha dotato il dipendente, esperto e formato in materia di sicurezza del lavoro, di tutti i presidi antinfortunistici e della strumentazione necessaria per effettuare il lavoro in sicurezza, analogo a quello che egli era chiamato a compiere da cinque anni, rispetto a siffatto comportamento? Hanno potuto incolpevolmente il datore di lavoro e il responsabile per la sicurezza fare affidamento sul fatto che un soggetto così esperto non potesse in

essere il comportamento che ha cagionato l'incidente? Le risposte da dare a simili quesiti, ad avviso del Collegio (Cassazione Penale, Sez. 4, 3 marzo 2016, n. 8883), sono che nessun rimprovero può muoversi ad entrambi gli odierni ricorrenti in un caso siffatto, in quanto gli stessi si sono legittimamente fidati della professionalità del soggetto cui aveva affidato il lavoro da compiersi. Questa Corte Suprema ha reiteratamente affermato che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis questa sez. 4, n. 7364 del 14.01.2014, Scarselli, rv. 259321). Quello in esame, al contrario, è proprio un caso in cui tutte le cautele possibili da assumersi ex ante erano state assunte.

Dalla Cassazione chiarimenti sul concetto di "ambiente di lavoro"

In tema di violazione della normativa antinfortunistica, per "ambiente di lavoro" deve intendersi "tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro".

Lo ha ribadito la quarta sezione penale della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 14775 del 11 aprile 2016. La normativa antinfortunistica "si applica non solo ai lavoratori subordinati, ma anche ai soggetti ad essi normativamente equiparati, tra i quali rientrano i soci anche di fatto che prestino la loro attività per conto della società; e si applica altresì per garantire la sicurezza anche delle persone estranee che possano trovarsi occasionalmente nei luoghi di lavoro e, potenzialmente, nella situazione di pericolo".

Secondo la Cassazione "Proprio dal fatto che le disposizioni prevenzionali sono da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro,

occasionalmente presenti nel medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa, consegue che, in caso di lesioni e di omicidio colposi, perché possa ravvisarsi l'ipotesi del fatto commesso con violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, è necessario e sufficiente che sussista tra siffatta violazione e l'evento dannoso un legame causale, il quale ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse secondo i principi dettati dagli articoli 40 e 41 c.p.: in tale evenienza, quindi, dovrà ravvisarsi l'aggravante di cui agli articoli 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., nonché il requisito della perseguibilità d'ufficio delle lesioni gravi e gravissime, ex articolo 590, ultimo comma, c.p., anche nel caso di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, purché la presenza di tale soggetto nel luogo e nel momento dell'infortunio non abbia tali caratteri di anormalità, atipicità ed eccezionalità da far ritenere interrotto il nesso eziologico tra l'evento e la condotta inosservante e purché, ovviamente, la norma violata miri a prevenire incidenti come quello in effetti verificatosi".

Negati i danni se non è stato esercitato il diritto di recesso

La Corte d'Appello di Napoli ribadisce che l'appaltatore non può richiedere i danni se non ha esercitato il diritto di recesso (Dpr 1063/1962). Per ritardata consegna dei lavori l'art. 10 del Dpr 1063/1962, comma 7 (poi ripreso dal Dpr 207/2010) stabilisce che se la consegna dei lavori non avviene nel termine stabilito per colpa dell'Amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso dall'Amministrazione appaltante di spese e danni; qualora l'istanza dell'impresa non è accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha comunque diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. La Corte di Appello di Napoli è tornata sulla questione a seguito della richiesta di danni avanzata dall'impresa appaltatrice a causa del ritardo della consegna dei lavori da parte del Comune.

In primo grado, l'impresa aveva chiesto un risarcimento danni dovuti ai maggiori oneri per la ritardata consegna del cantiere da parte della stazione appaltante; l'Ente, a sua volta, aveva chiesto il rigetto della domanda, sostenendo che l'appaltatore non aveva esercitato la facoltà di recesso dal contratto e dunque non poteva vantare alcun diritto.

Il Tribunale respingeva la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'impresa.

Il giudice di primo grado osservava che, se l'amministrazione appaltante non consegna i lavori nel termine di legge, l'appaltatore ha diritto di recedere dal contratto in base all'art. 10 del Dpr 1063/1962. Solo se esercita questa facoltà può chiedere il risarcimento dei danni; al contrario, se non dichiara di recedere, implica che ha ritenuto il lavoro ancora eseguibile senza ulteriori oneri.

L'impresa appaltatrice, dunque, presentava appello sostenendo che l'articolo 10 disciplina solo le ipotesi in cui il vincolo giuridico nasce al momento della consegna dei lavori. Nel caso in esame, invece, prima della consegna del cantiere, l'impresa avrebbe già effettuato alcune attività preparatorie. La consegna, quindi, costituiva solo l'osservanza di un obbligo già in corso d'opera.

In definitiva, anche la Corte d'Appello ha respinto quanto avanzato dall'appaltatore: l'articolo 10 non lascia spazio a interpretazioni che consentano di effettuare differenziazioni in ragione delle specificità dei singoli casi. Inoltre, chiariscono i giudici, la norma dispone che, dopo il recesso, l'appaltatore ha diritto al rimborso non solo delle spese contrattuali, ma anche delle altre spese da lui effettivamente sostenute.

Motivazioni "stringenti" per il diniego di autorizzazione paesaggistica

Ai sensi del Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387 (recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità, in quanto la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell'ambiente e dell'eco-sistema. Anche in vista del più proficuo raggiungimento di tale finalità, l'art. 12 del citato Dlgs. ha introdotto un procedimento unico semplificato per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla implementazione delle infrastrutture strumentali alla produzione dell'energia pulita da fonti rinnovabili. Questa premessa, osserva il Consiglio di Stato nella

Sentenza n. 1201/2016 depositata il 23 marzo, "induce a ritenere che le motivazioni dell'eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica".

Ogni nuova opera "ha una qualche incidenza sul paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell'uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile".

La legge regionale sulle cadute dall'alto

E entrata in vigore il 21 aprile 2016 la legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 Friuli Venezia Giulia contenente "Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto", pubblicata il 21 ottobre 2015 sul BUR.

Scopo della legge è quello di garantire le opportune misure di sicurezza nei luoghi di lavoro a imprese, lavoratori autonomi e committenti, ove sussista il rischio di caduta dall'alto (altezza maggiore a 2 metri rispetto al piano sottostante), ossia per lavori svolti sulle coperture di edifici privati o pubblici.

Vengono definite le opportune misure preventive e protettive da prevedere in fase di progettazione e da adottare in fase di realizzazione degli interventi edilizi soggetti a SCIA, DIA, permesso di costruire, CIL e CILA. Per questi interventi vengono indicati gli adempimenti da adottare durante le seguenti attività:

- transito, accesso ed esecuzione dei lavori sulla copertura;
- manutenzione e verifica;
- riparazione e installazione di impianti.

Vengono inoltre indicati gli elementi da inserire nell'elaborato tecnico della copertura:

- relazione tecnica di progetto;
- planimetria in con indicazione dei percorsi, punto di accesso e sistemi di prevenzione/protezione;
- idoneità della struttura alle sollecitazioni;
- certificato del fabbricante;
- dichiarazione conformità ditta installatrice;
- manuale uso e manutenzione e programma di manutenzione;

Il tutto è vincolante per inizio lavori e per agibilità finale dell'opera.

In caso di manutenzione straordinaria ed edilizia libera, vi sono sanzioni così come previsto dalla LR 19/2009 art. 51

La notifica preliminare per rischio di incidente rilevante

I Dlgs 26.06.2015 ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva 2012/18/UE (cosiddetta "Seveso III" sulla base della delega conferita al Governo dalla legge 6.08.2013, n. 96, e reca dunque la disciplina per la prevenzione del rischio di incidenti industriali rilevanti (nel seguito, per brevità, "RIR") connessi con determinate sostanze pericolose e per la limitazione delle eventuali conseguenze per la salute umana e per l'ambiente. In particolare l'art.13 prevede in capo al gestore dello stabilimento RIR l'obbligo di trasmettere una notifica redatta secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo, ai seguenti soggetti:

- Ministero dell'ambiente, tramite l'ISPRA;
- Prefettura;
- Comune;
- Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.

La notifica deve essere inviata nei seguenti termini:

- 180 giorni per gli stabilimenti nuovi;
- un anno per tutti gli altri casi;
- 60 giorni prima delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose.

Dal comma 7 dell'art. 13 sono previsti i casi in cui il gestore è tenuto ad aggiornare la notifica (tra cui le modifiche o la chiusura dello stabilimento o modifiche significative all'inventario delle sostanze). Tale disposizione è integrata da quella dettata dal comma 8, che impone al gestore di informare le autorità destinatarie della notifica dell'avvio delle attività, a seguito di nuove costruzioni o modifiche. L'art. 5, comma 9, del Dlgs 105/2015 affidava all'ISPRA il compito di predisporre servizi e strumenti per l'invio telematico da parte dei gestori delle notifiche. A tale fine ISPRA ha predisposto un applicativo web che i gestori possono utilizzare dal 15.04.2016 per trasmettere le notifiche al MATTM, tramite ISPRA, ed agli altri destinatari previsti dall'art. 13 del decreto e sopra indicati. Fino al 31.05.2016 i gestori possono continuare ad utilizzare la modalità precedentemente utilizzata (invio del modello di cui all'Allegato 5 del Dlgs 105/2015 sotto forma di autocertificazione firmata digitalmente, da inviare tramite PEC agli enti già in precedenza elencati). Viceversa, dal 1.01.2016 l'invio è possibile solo per via telematica tramite l'applicativo web messo a disposizione da ISPRA

all'indirizzo <https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/inventario-notifiche/>

Il nuovo sistema, ad uso esclusivo dei gestori, prevede una prima fase di registrazione a cui segue una richiesta di abilitazione all'inserimento dei dati; dopo essere stato abilitato al servizio il gestore potrà inserire i dati relativi alle notifiche per uno o più stabilimenti mediante le procedure previste (ISPRA ha messo a disposizione all'interno dell'applicativo delle guide all'effettuazione delle operazioni descritte).

Le attività per la verifica delle informazioni contenute nella notifica sono effettuate da ISPRA, con oneri a carico dei gestori, sulla base delle tariffe indicate nell'Appendice 1 all'Allegato I del Dlgs 105/2015.

Nel sito dell'ISPRA, alla pagina <http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii> è possibile reperire:

- una sezione di FAQ sull'argomento;

- il modulo di notifica in versione "open document" e gli indirizzi PEC dei vari destinatari della notifica (per gli invii fino al 31.05.2016);
- la Guida tecnica alla compilazione del modulo di notifica. Si ricorda che il provvedimento ha abrogato, a far data dal 29/07/2015 - data della sua entrata in vigore:
 - il Dlgs 17.08.1999, n. 334 (di attuazione della precedente Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, a sua volta abrogata dalla nuova Direttiva 2012/18/UE);
 - il Dlgs 21/09/2005, n. 238 (di attuazione della Direttiva 2003/105/CE, che aveva modificato la menzionata Direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
 - una serie di decreti ministeriali che nel tempo hanno disciplinato taluni aspetti della normativa in attuazione delle disposizioni di rango legislativo ora abrogate.

Il nuovo Regolamento UE sui dpi

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 81/51 del 31.03.2016 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 9.03.2016, n. 425, che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.

Le categorie di rischi da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori sono elencate all'allegato I. Sono fatte salve le esclusioni dal campo di applicazione definite dall'art. 2, comma 2, tra le quali segnaliamo quella relativa ai DPI da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri.

Sempre riguardo al campo di applicazione, il Regolamento 425/2016 non pregiudica il diritto degli Stati membri di stabilire prescrizioni relative all'uso dei DPI, a condizione che tali prescrizioni non riguardino la progettazione dei DPI immessi sul mercato conformemente al Regolamento stesso. Il provvedimento è entrato in vigore dal 20.04.2016 ed abroga la precedente Direttiva sulla materia, la 686 del 21.12.1989. Peraltro l'abrogazione decorre dal 21.04.2018, data a partire dalla quale i riferimenti alla Direttiva abrogata si intenderanno fatti al Regolamento 425/2016 sulla base della tavola di concordanza contenuta nell'allegato X del medesimo Regolamento.

Fanno eccezione alle date di entrata in vigore sopra riportate gli artt. da 20 a 36 (notifica degli organismi di valutazione della conformità) e l'art. 44, che si applicano dal 21.10.2016, e l'art. 45, par. 1 relativo alle sanzioni che gli Stati membri possono imporre in caso di violazione del Regolamento, che si applica dal 21.03.2018.

Gli Stati membri devono consentire la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21.04.2019, ed inoltre gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciate a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21.04.2023, salvo che non scadano prima di tale data. La Direttiva stabilisce che i DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, ad essi applicabili. Detti requisiti sono inderogabili e si applicano soltanto se per il DPI interessati sussiste il rischio corrispondente.

I requisiti essenziali stabiliti dal menzionato allegato II si dividono infatti in:

- requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI;
- requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI;
- requisiti supplementari specifici per rischi particolari.

Un DPI si considera comunque conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, se risulta conforme alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il fabbricante del dispositivo redige la documentazione tecnica di cui all'allegato III del Regolamento 425/2016 ed esegue o fa eseguire (tramite un organismo notificato - cfr. gli artt. da 20 a 36 del Regolamento 425/2016) la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 19.

Le procedure di valutazione della conformità da seguire, per ognuna delle categorie di rischio di cui all'allegato I, sono:

- categoria I: controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato IV;
- categoria II: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VI;
- categoria III: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V e una delle seguenti: i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui all'allegato VII; ii) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del

processo di produzione (modulo D) di cui all'allegato VIII. A titolo di deroga, per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi ad un singolo utilizzatore e classificati secondo la categoria III, può essere seguita la procedura di cui alla categoria II.

Ove la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata secondo la procedura appropriata, il fabbricante redige la Dichiarazione di conformità (DC), secondo lo schema contenuto nell'allegato IX al Regolamento 425/2016, e contenente gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui agli allegati IV, VI, VII e VIII, sopra menzionati.

La DC pertanto attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato II, e tramite di essa il fabbricante garantisce che il dispositivo è stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II. Inoltre la DC deve poi essere continuamente mantenuta aggiornata.

Il fabbricante appone altresì la marcatura CE sul dispositivo, prima che lo stesso sia immesso sul mercato.

Reazione al fuoco dei prodotti da costruzione

Sulla Gazzetta europea è stato pubblicato il Regolamento UE 2016/364 sulla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco.

Il regolamento, che è entrato in vigore dal 1° aprile 2016, abroga la decisione 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000 e stabilisce che "quando l'uso previsto di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale o della zona d'origine od oltre, la prestazione del prodotto in relazione alla sua reazione al fuoco è classificata in conformità del nuovo sistema di classificazione".

In particolare, l'allegato al Regolamento definisce le Classi di prestazioni in relazione alla reazione all'incendio per i seguenti tipi di prodotto:

- prodotti da costruzione (ad eccezione dei pavimenti, dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici);
- pavimenti;
- prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico

- di condutture;
- cavi elettrici.

Per ciascun tipo di materiale viene definita la classe di reazione al fuoco (laddove per classe s'intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo), il metodo/i di prova, i criteri di classificazione e l'eventuale classificazione aggiuntiva.

In riferimento alle classi di prestazione dei vari materiali, il regolamento fornisce le seguenti definizioni:

- Δt : aumento della temperatura
- Δm : perdita di massa
- t_f : durata dell'incendio
- PCS: potenziale calorifico lordo
- LFS: propagazione laterale del fuoco
- SMOGRA: tasso d'incremento del fumo.
- FIGRA: tasso d'incremento dell'incendio
- THR: rilascio totale di calore
- TSP: produzione totale di fumo
- Fs: propagazione del fuoco

Richiesta di deroga alle norme di prevenzione incendi

Con la Nota prot. 3272 del 16.03.2016, il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell'interno ha chiarito in quali casi sia possibile ricorrere all'istituto della deroga di cui all'art. 7 del Dpr 151/2011, e quale sia la valenza della richiesta. L'istituto della deroga è previsto per quei casi in cui la rigida integrale applicazione delle misure prescrittive previste da una regola tecnica di prevenzione incendi risulti tecnicamente impossibile o incompatibile con le specifiche caratteristiche del caso oggetto di esame. In questi casi il professionista antincendio può valutare l'adozione di misure compensative alternative che consentano il raggiungimento di un analogo livello di sicurezza antincendio.

L'approvazione della deroga è sottoposta all'approvazione del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, che a sua volta riceve l'istanza corredata del parere motivato da parte del Comando provinciale cui l'istanza stessa è stata presentata. Condizione necessaria per poter presentare istanza di deroga ai sensi dell'art. 7 del Dpr 151/2011 è che per l'attività oggetto di valutazione sia presente una regola tecnica di prevenzione incendi, non essendo possibile attivare tale istituto in presenza di linee guida, guide tecniche o linee di indirizzo non tecnicamente qualificabili come "regole tecniche". Quanto detto vale -ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del Dpr 151/2011- per le attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, sia che rientrino tra quelle soggette ai controlli ed elencate nell'Allegato I del medesimo Dpr 151/2011, sia che non rientrino in tale elenco. Inoltre, con l'emanazione del Dm 3.08.2015, recante il cosiddetto "Codice di prevenzione incendi", si è reso possibile applicare l'istituto della deroga, ai sensi del punto G.2.5.4.3 del medesimo Dm, anche per le attività "non normate" di cui all'Allegato I al Dpr

151/2011 (cioè quelle attività per le quali, pur essendo soggette ai controlli e pertanto elencate nell'Allegato I del Dpr 151/2011, non è prevista una specifica regola di prevenzione incendi. Tali attività, al momento di emanazione della nota ministeriale in commento, sono quelle identificate dai seguenti numeri: 9, 14, da 27 a 40, da 42 a 47, da 50 a 54, 56, 57, 63, 64, 70, 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili, 76), che pertanto rientrano nel campo di applicazione del Codice. Per queste attività -che non essendo destinatarie di alcuna regola tecnica specifica (o regola tecnica verticale, RTV) sono soggette all'applicazione della regola tecnica orizzontale contenuta nel Dm 3.08.2015- il procedimento in deroga può essere attivato nel caso in cui non possano essere efficacemente applicate né le soluzioni conformi (soluzioni progettuali di immediata applicazione per il caso specifico che garantisce il raggiungimento del collegato livello di sicurezza antincendio) né le soluzioni alternative, soluzioni progettuali alternative alle soluzioni conformi, la cui adozione comporta la necessità per il progettista di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio previsti di cui al medesimo Dm 3.08.2015). La Nota prot. 3272 del 16.03.2016 chiarisce altresì come -pur mantenendo il professionista una ampia libertà in ordine alle soluzioni tecniche alternative che può proporre- in presenza di una specifica regola tecnica l'adozione di singole misure previste dal Dm 3.08.2015 non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga, poiché le norme tecniche codificate nella regola tecnica fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che pertanto è assicurata solo dall'integrale rispetto delle stesse. Si riporta di seguito una tabella di riepilogo.

ATTIVITÀ	DEROGA	NOTE
Attività non regolamentata da specifica regola tecnica e non rientrante nel campo di applicazione del Dm 3.08.2015	DEROGA NON POSSIBILE	
Attività non regolamentata da specifica regola tecnica ma rientrante nel campo di applicazione del Dm 3.08.2015, e pertanto sottoposta alla relativa regola tecnica orizzontale	DEROGA POSSIBILE	Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del pertinente obiettivo di sicurezza antincendio di cui al par. G.2.5 del Codice, impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio previsti
Attività regolamentata da specifica regola tecnica (facente parte o meno dell'elenco di cui al Dpr 151/2011)	DEROGA POSSIBILE	L'adozione di singole misure previste dal Dm 3.08.2015 non assicura automaticamente l'accoglimento dell'istanza di deroga. Quanto detto vale anche per le attività "normate" ma che potranno essere destinatarie di specifiche regole tecniche verticali inserite nel Dm 3.08.2015.

Più tempo agli Ordini in materia di trasparenza

VARIE

Con la delibera n. 380/2016 del 6 aprile 2016, l'Autorità nazionale anticorruzione concede più tempo agli Ordini professionali per l'adempimento degli obblighi sulla trasparenza.

L'Anac ha infatti stabilito di sospendere il termine del 31 marzo 2016 fino all'entrata in vigore delle disposizioni correttive del Dlgs 33/2013 recante la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, individuate nello schema di decreto delegato correttivo del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 e della legge 6 novembre 2012, n. 190".

"A decorrere dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'Autorità si riserva di svolgere un'ulteriore attività di vigilanza alla luce della nuova normativa", si legge nella delibera del 6 aprile.

Con la nota del 31.03.2016, il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali e la Rete Professioni Tecniche avevano richiesto, con particolare riferimento agli obblighi di cui all'art. 14 e 22 del Dlgs 33/2013, il differimento del termine ultimo degli adempimenti disposti da Anac nei loro confronti, fissato al 31 marzo, in attesa dell'approvazione del decreto legislativo, in attuazione dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche". Lo

schema di decreto delegato è attualmente in attesa del parere delle Commissioni parlamentari e deve essere ancora approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. Il Governo, coerentemente con gli orientamenti dell'Autorità in materia di trasparenza e anticorruzione, nello schema di decreto delegato ha confermato l'applicazione della normativa sulla trasparenza e più in generale nella normativa sulla prevenzione della corruzione contenuta nella legge 190/2012 anche agli Ordini professionali. Nello schema di decreto viene stabilito, diversamente da quanto previsto nel vigente Dlgs 33/2013, che gli organi di governo degli enti pubblici, ad eccezione dei titolari di incarichi politici dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, sono tenuti a pubblicare i dati richiesti dall'articolo 15 del decreto -estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; curriculum vitae; dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato; compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione- e non più quelli indicati nell'articolo 14. Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere n. 515 del 24 febbraio 2016 sullo schema di decreto delegato, non ha evidenziato la necessità di alcuna modifica al riguardo, confermando, quindi, l'opportunità dell'applicazione della citata normativa anche agli ordini professionali.

Nuove disposizioni su requisiti e conformità

Il MISE, Direzione generale per il mercato e la concorrenza, ha emanato la Circolare del 21 marzo 2016 (prot. n. 79499): si tratta di disposizioni relative ai requisiti e alla conformità di recipienti semplici a pressione, prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica, strumenti per pesare a funzionamento non automatico, strumenti di misura, ascensori e loro componenti di sicurezza, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Gli obblighi delle direttive di Prodotto UE sottoindicate, sono da applicare dal 20 aprile 2016, anche nelle more del

recepimento integrale:

- Direttiva 2014/30/UE EMC - prodotti rilevanti ai fini della compatibilità elettromagnetica;
- Direttiva 2014/31/UE NAWI - strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
- Direttiva 2014/32/UE MID - strumenti di misura;
- Direttiva 2014/33/UE - ascensori e loro componenti di sicurezza;
- Direttiva 2014/34/UE ATEX - apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- Direttiva 2014/35/UE LVD - materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Aggiornamento professionale ingegneri, ecco le nuove regole

I CNI, Consiglio nazionale degli ingegneri, ha approvato (con la Circolare 29 aprile 2016, n. 722) le nuove Linee di indirizzo n. 4 per la formazione continua dei professionisti, obbligatoria dal 1° gennaio 2014 (dpr 7 agosto 2012 n. 137).

Le nuove linee di indirizzo forniscono indicazioni sull'aggiornamento della competenza professionale, chiarendo il numero di CFP riconosciuti per le diverse attività, le modalità di esonero e le tempistiche per la presentazione dei documenti agli Ordini di appartenenza. Di seguito si riportano in dettaglio i contenuti delle linee di indirizzo.

Aggiornamento professionale ingegneri, esonero

Sono previsti casi di esonero dall'obbligo di aggiornamento professionale per le seguenti circostanze:

- maternità o paternità;
- malattia cronica grave;
- assistenza a persone con malattia cronica grave;
- lavoro all'estero.

Le istanze di esonero per tutti i casi in esame, devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di inizio del periodo di esonero.

Aggiornamento professionale ingegneri, eventi formativi all'estero

In merito ad eventi formativi organizzati all'estero da soggetti autorizzati dal CNI è possibile riconoscere i CFP, crediti formativi professionali.

Le modalità di riconoscimento dei CFP coincidono con quelle previste per eventi organizzati sul territorio nazionale. Negli altri casi, sono riconosciuti i crediti solo se gli eventi rilasciano crediti universitari con esame finale o crediti formativi professionali riconosciuti nell'ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri. Il riconoscimento dei CFP avviene nelle seguenti modalità:

- se il corso rilascia crediti universitari: 1 CFP = 1 CFU con il massimo di 10 CFP per corso;
- se il corso è accreditato nell'ambito di un analogo programma nazionale di formazione obbligatoria per professionisti ingegneri 1 CFP = 1 credito evento.

Aggiornamento professionale ingegneri e crediti formali

Le istanze finalizzate al riconoscimento di crediti formali devono essere inviate al proprio Ordine di appartenenza entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il corso è terminato.

CFP e master

Sono riconosciuti i master di I e II livello universitario svolti in Italia e all'estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD.

Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell'esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo.

CFP e brevetti

In caso di brevetto i CFP sono concessi non solo al titolare ma anche all'inventore, purché indicato nel brevetto.

CFP, stage e tirocinio

Al termine dello svolgimento di stage formativi attinenti all'ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali vengono riconosciuti:

- 5 CFP per stage, alla data di conclusione;
- 5 CFP nel caso di stage svolti all'estero e di durata minima di 2 mesi;

con massimo uno stage per anno solare.

Per il riconoscimento dei CFP occorre inviare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo in cui è stato terminato lo stage, una richiesta al proprio Ordine di appartenenza.

PUBBLICATA LA UNI EN 13782 SULLE STRUTTURE TEMPORANEE

È stata pubblicata in italiano la norma europea UNI EN 13782:2015 "Strutture temporanee - Tende - Sicurezza". La norma europea UNI EN13782, pubblicata in lingua inglese lo scorso mese di ottobre, si occupa della sicurezza delle strutture temporanee, ed in modo particolare delle tende. La norma specifica i requisiti di sicurezza relativi alla progettazione, al calcolo, alla costruzione, all'installazione, alla manutenzione di tende installate in maniera itinerante, temporanea con superficie coperta maggiore di 50 mq. La norma si applica anche a tende piccole multiple, che non sono normalmente trattate dalla presente norma, che sono installate vicine e che insieme coprono una superficie maggiore di 50 mq. La norma è di interesse per gli allestimenti di pubblico spettacolo e manifestazioni temporanee.

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
Sede operativa: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia
info@ordineingegneri.fvg.it
www.ordineingegneri.fvg.it

Commissioni

ambiente Vito Antonio Ardone
formazione Andrea Della Pietra
giovani Giacomo Borin
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic
industria Stefano Lena
informatica Raffaele Perrotta
lavori pubblici Carlo Tosolini
protezione civile Fabio Braccini
sezione B Marco Bottega
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Marina Palusa

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
segreteria@ordineingegneri.go.it
segreteria@ordineingegnerigo.it (certificata)
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria

da lunedì a venerdì 10.00-13.00

commissioni

ambiente Emiliano Sandrin
formazione Giorgio Bensa ed Elio Candussi
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic e Dennis Tandin
informatica Francesco Alibrandi e Riccardo Petelin
lavori Pubblici Mauro Ussai, Claudio Maria Decolle e Fabio Spanghero
parcelle Giampietro Calligaro
sicurezza Sergio De Marchi, Giacomo Bartelloni e Livio Sivilotto
strutture Claudio Bensa, Fulvio Bressan e Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Ezio Paolo Pellizzoni e Davide Rigonat

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria

lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00
da martedì a venerdì 10.00-12.00

commissioni

ambiente, territorio e sostenibilità Paolo Bevilacqua
biomedica Agostino Accardo
energia e impianti Daniele Freno
giovani Samuele Maria Semi
informatica Guido Walcher
lavori pubblici Alessandra Tocigi
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Simonetta Ravanelli
strutture e geotecnica Salim Fathi
urbanistica, edilizia e del paesaggio Giulio Gregori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria

lunedì 9.30-12.30
martedì 16.00-18.00
mercoledì 9.30-12.30
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00
venerdì 9.30-12.30

commissioni

acustica Nino Aprilis
ambiente Erica Blasizza e Andrea Brusadin
forense Erica Blasizza
formazione Nino Aprilis
giovani Sara Stivella
impianti Giuseppe Formaio e Stefano Lena
industria Stefano Lena e Fabio Braccini
lavori pubblici Nino Aprilis e Andrea Brusadin
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Andrea Trame e Fabio Braccini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria

lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00
venerdì 9.00-13.00

commissioni

energia e ambiente Alessandro Tuniz
geotecnica e idraulica Francesco Alessandrini
giovani Lucia Borgobello
industria Pierluigi Mezzini
ingegneri dell'informazione Piero Palumbo
ingegneri di sezione B Doris Guion
ingegneria della salute Massimo D'Antoni
ingegneria forense Giovanni Piccin
lavori pubblici Tommaso Sinisi
mista ordine-università Stefano Barbina
parcelle Claudio Donada
sicurezza Massimo Cislino
strutture Alessandra Gubana
territorio, edilizia e mobilità Antonio Nonino